



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
Web: www.comunesantalfio.gov.it
PEC: protocollosantalfio@pcc.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

AREA TECNICA

Data 22 OTT. 2017

N. Reg. 171

OGGETTO: **VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELL'ORDINANZA P.C.M. N.3274/2003 E SS.MM.II. RELATIVE AGLI EDIFICI SCOLASTICI RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INGEGNERIA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z96201EE64.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003 ad oggetto *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica* pubblicata sulla G.U. n°105 in data 8 maggio 2003;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003;

VISTO Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 3 del 15 gennaio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 parte prima, del 13 febbraio 2004 che ha reso attuativa la citata Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche tecniche delle strutture strategiche e rilevanti (SCUOLE), le cui funzioni durante gli eventi sismici assumono rilievo fondamentale per le finalita' di Protezione Civile e di rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono finalizzate alla

determinazione dei livelli di adeguatezza sismica rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in zona sismica;

- questa Amministrazione pur possedendo in organico la figura professionale atta alla redazione delle verifiche tecniche, come definite tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003 - Dipartimento Protezione Civile - è oberata da scadenze e procedure tecno-amministrative che non consentono all'Ufficio di adempiere anche ai fini dell'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici e al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 (D.D.G. n. 5654/ISTR del 19 luglio 2017 pubblicato sulla GURS n. 31 del 28/07/2017);
- questa Amministrazione dovrà affidare il Servizio di Ingegneria/Architettura per la valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica degli edifici scolastici di pertinenza di questo Ente attraverso le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico;
- con Determina Sindacale n. 09/2017 allo scrivente venivano conferite le funzioni dirigenziali di questa Area Tecnica aventi valori giuridici con efficacia a rilevanza esterna;

VISTA la L. n. 241/1990, la L.R. n. 10/1991 e il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le quali allo scrivente vengono attribuite di fatto e di diritto le competenze in ordine alla figura di Responsabile del Procedimento fino all'ultimazione del Servizio *de quo*;

VISTO l'art. 23, comma 1 e comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 24, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 31, comma 8 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale ricorre, per quest'ultimo, sotto il profilo giuridico ed amministrativo adeguata motivazione ovvero *possesso dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto richiesto dalle esigenze dell'Amministrazione, di caratteristiche migliorative in sede di preventivo prospettato all'operatore economico di adeguata procedura valutativa del preventivo di spesa prospettata all'operatore economico*;

VISTE le Linee guida N° 1 ANAC n° 973 del 14.09.2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. del 02 dicembre 2016 n. 263 del M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che detta il *Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee*, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017;

VISTO il preventivo di massima del Servizio comprendente le verifiche tecniche tramite le indagini strutturali per un importo di € 10.800,00 al netto di IVA comprensivo anche della Direzione esecuzione Servizio;

VISTA la spesa complessiva da impegnare ed ammontante ad € 15.000,00, comprensiva della valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica degli edifici scolastici di pertinenza di questo Ente attraverso le verifiche tecniche e le indagini strutturali al lordo di oneri fiscali e quant'altro da imputare in parte sul Bilancio 2017 e la successiva negli anni successivi, la quale risulta congrua ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016)*;

VISTO che sono applicabili le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016, comprensive delle Linee Guida ANAC, Comunicati e DD.MM. regolanti la materia;

VISTA la L.R. n° 8/2016 ha recepito in maniera dinamica il Decreto Lgs. N° 50/2016;

VISTO che occorre nominare un professionista esterno e/o Società di Professionisti per valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica degli edifici scolastici di pertinenza di questo Ente attraverso le verifiche tecniche comprensive di indagini strutturali per un importo complessivo di € 15.000,00;

CONSIDERATO che questa Amministrazione verificherà sia all'atto dell'affidamento dell'incarico che in sede di espletamento i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del possesso di quelli previsti dall'art. 83, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 in seno alle capacità, idoneità e tecnico-professionali dell'operatore economico con il quale si contrae il Servizio di Ingegneria e che l'incarico *de quo* è normato dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui è vietato il subappalto tranne per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;

VISTO l'art. 66, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale risulta soddisfatta l'esigenza, in ossequio ai *principi di non discriminazione e concorrenza* tramite opportune indagini esplorative del mercato atte ad identificare i *possibili concorrenti* ovvero *affidatari*, di non falsare *l'effetto della concorrenza e della non violazione dei principi della trasparenza*;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia;

VISTO il *Curriculum vitae et studiorum* degli Ingg. Eliana Cavallaro, Luca Cavallaro e Giordana Massimino della Società ATP Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo il quale, per ognuno, risulta pienamente soddisfatto in ordine ai requisiti professionali e tecnici circa l'affidabilità del Servizio *de quo*;

RITENUTO necessario provvedere all'affidamento dell'incarico professionale a tecnico libero professionista e/o Società di Professionisti iscritti ognuno presso l'Albo Unico Regionale istituito ai sensi della L. R. n° 12/2011, richiamata dalla L.R. n° 08/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto nella parte motiva che si intende integralmente riportato ed approvato

D E T E R M I N A

1. **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 alla Società ATP come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo avente come CAPOGRUPPO la Dott.ssa Ing. Eliana Cavallaro nata a Catania (CT) il 05/06/1974 con Studio ad Aci S. Antonio in Via Cristaudo 21 (c. f. CVLLNE74H45C351E) - Part. IVA 03991340872 *le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici della Scuola d'Infanzia e Primaria denominata Maria Pia Savoia in Sant'Alfio Via delle Scuole n. 6-6°-8 e Scuola Secondaria I grado denominata G. La Pira ubicata in Sant'Alfio (CT) in via A. Diaz n. 14* - per un importo complessivo di € 15.000,00 comprensivo di oneri, direzione esecuzione servizio e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

2. **ALLEGARE** alla presente l'*Allegato 1* recante *Modello disciplinare di incarico per affidamenti incarichi verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i.* che forma parte integrante e sostanziale della presente Determina;

3. **DARE ATTO** che la presente comporta Impegno di spesa per l'Amministrazione da imputare sotto il Cod. 08.01 -2.03 Cap. 3606 Bilancio 2017 per € 6.000,00 e la rimanente negli anni successivi e necessaria alla liquidazione della Società ATP come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo;

4. **PUBBLICARE** la presente Determina all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale e sul link "Amministrazione Trasparente" compreso l'*Allegato 1*;

5. **NOTIFICARE** alla Dott.ssa Ing. Eliana Cavallaro la presente Determina all'indirizzo PEC: eliana.cavallaro@ingpec.eu.

Sant'Alfio, 12/10/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Giuseppe CALABRETTA)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, D.Lgs 267/2000

OGGETTO: VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELL'ORDINANZA P.C.M. N.3274/2003 E S.M. E I. RELATIVE AGLI EDIFICI SCOLASTICI RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INGEGNERIA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z96201EE64.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; si dà atto che la copertura finanziaria è da imputare al Cod. 08.01 -2.03 Cap. 3606 Bilancio 2017 per € 6.000,00 e la rimanente negli anni successivi e necessaria alla successiva liquidazione Società ATP come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo.

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi, dal 13/10/2017 al 28/10/2017 ALN.

Sant'Alfio, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione Albo *on line*

Allegato 1

Disciplinare d'incarico per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. relative agli edifici scolastici rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso denominati:

1. Scuola d'Infanzia e Primaria denominata Maria Pia Savoia in Sant'Alfio Via delle Scuole n. 6-6a-8;
2. Scuola Secondaria I grado denominata G. La Pira ubicata in Sant'Alfio (CT) in via A. Diaz n. 14, ai soggetti di cui all'articolo 46 del d.lgs. 50/2016.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ tra:

- L'Amministrazione Comunale/Provinciale/Regionale/ _____ di _____, C.F./P.IVA _____, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento _____ con sede a _____, in Via _____, con recapito telefonico _____, con fax _____, con indirizzo di posta elettronica certificata _____, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione" e
- L'Arch./Ing. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, in Via _____; e iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ libero professionista/nella _____ qualità di _____ con recapito telefonico n. _____ con fax _____ e con indirizzo di posta elettronica certificata _____, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato",
- o il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, in Via _____, quale Legale rappresentante della Società d'ingegneria/Associazione, ecc. _____ con recapito telefonico n. _____ con fax _____ e con indirizzo di posta elettronica certificata _____, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato".

Premesso che:

con Determina del Responsabile Area Tecnica del _____ è stato affidato l'incarico per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. relative agli edifici scolastici rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso denominati:

1. Scuola d'Infanzia e Primaria denominata Maria Pia Savoia in Sant'Alfio Via delle Scuole n. 4;
2. Scuola Secondaria I grado denominata G. La Pira ubicata in Sant'Alfio (CT) in via A. Diaz n. 14.

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'importo complessivo della prestazione richiesta per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. ammonta ad € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00) al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali e come preventivo. Tale costo costituisce l'importo massimo che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza compresa la Redazione della Perizia tecnica esecutiva e l'Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica con redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio.

Nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare tale importo l'Incaricato, con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell'affidamento, con apposita e circostanziata relazione, farà presente la circostanza all'Amministrazione, proponendo un'adeguata soluzione. La data della comunicazione effettiva interrompe i termini previsti per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione, tramite il R.U.P., entro quindici giorni, darà le opportune prescrizioni operative, sulla base delle quali proseguirà l'attività procedimentale. Di ciò si redigerà apposito Verbale tra l'Incaricato ed il R.U.P. In tale Verbale saranno ricomputati i termini previsti per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica oggetto della prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore previsione contrattuale, l'importo del corrispettivo verrà rideterminato, sulla base dei servizi effettivamente previsti nel preventivo di spesa, facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell'importo posto a base di gara.

Art. 2

L'Incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 dalle Linee Guida ANAC e dai DD.MM. (che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemente "Legge") e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Regolamento" nelle parti applicabili), nonché dell'ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:

- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- DDG 28 dicembre 2005 "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo".

Art. 3

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva:

La perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli

esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturali e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza-spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. n.50/2016, dalle Linee Guida ANAC e dai DD.MM. (che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemente "Legge") e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Regolamento" nelle parti applicabili), nonché dell'ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio:

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate previo raccordo con il R.U.P. dell'Ente per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali.

La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2.

Art. 4

E' fatta facoltà all'Incaricato, di avvalersi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC e dai DD.MM. (che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemente "Legge") e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Regolamento" nelle parti applicabili), nonché dall'ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigenti nell'ambito della Regione Siciliana del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali e comunque compresi entro l'importo massimo di cui all'Art.1. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Incaricato nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

Art. 5

L'Incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate all'Incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e l'Incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

L'Incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

L'Incaricato è altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva.

In tale seconda ipotesi l'Incaricato avrà diritto ai compensi, secondo norma e del presente Disciplinare, per le variate modalità esecutive in corso d'opera.

Art. 6

L'Incaricato è tenuto a presentare all'Amministrazione la perizia tecnica di cui al punto a) dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro giorni 90, che diventano giorni 31 dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione del presente Disciplinare, o dalla data in cui sono forniti all'Incaricato quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa della perizia tecnica esecutiva.

L'Incaricato è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro giorni 90 che diventano giorni 31, dalla data di completamento della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche, o dalla data in cui sono effettivamente resi dai laboratori di analisi, le risultanze delle suddette campagne di indagine.

Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del 0,1% sull'importo netto per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso lo l'Incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 7

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, previsto in euro 15.000,00, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere tecnico, fiscale e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di inda-

gine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

In conformità a quanto previsto ai sensi della Linea Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016) dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e del D.M. 17 giugno 2016, per la definizione dei compensi relativi ai servizi pattuiti ai sensi del presente disciplinare si intende comunque abrogata l'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006.

Eventuali varianti e/o ulteriori strutture da verificare verranno compensate con l'onorario che verrà pattuito con l'Ente.

Art. 8

Il recesso dell' Incaricato, nella fase di progettazione della perizia tecnica esecutiva, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dell' Incaricato, nella fase antecedente all'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dell' Incaricato durante la fase di attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà corrisposto all' Incaricato l'onorario per il lavoro effettivamente svolto senza pretendere alcun incremento dei compensi a qualsiasi titolo.

Art. 9

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell' Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi dell' Incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

Art. 10

Il recesso da parte dell'Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 11

La liquidazione dei compensi spettanti all' Incaricato avverrà su presentazione di fattura e previa trasmissione, all'Amministrazione committente, di copia documentata delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica.

Art. 12

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. ed l'Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie, deferite nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Amministrazione, uno designato dall'Incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti

contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura.

Art. 13

Sono a carico dell' Incaricato tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonche' le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (C.N.P.A.I.A.), gli oneri fiscali relativi (I.V.A.) e le somme da corrispondere all' Incaricato per oneri fiscali ed assicurativi previsti per legge e conseguenti all'attuazione degli adempimenti di cui al presente Disciplinare.

Art. 14

Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:

- a) L'Amministrazione nella persona del Responsabile Area Tecnica Dott. Ing. Giuseppe Calabretta, nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso il Comune di Sant'Alfio sito in Via Vittorio Emanuele,4 - 95010 Sant'Alfio.
- b) L'Incaricato presso la sede operativa sita in Aci S. Antonio, Via Cristaudo 21.

Art. 15

L'Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della stessa Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l'Incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 16

L'Incaricato si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali; A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 17

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli artt. 4 e 10 del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE, che la relativa liquidazione del corrispettivo economico di cui all' Art. 1 verrà liquidato entro sessanta giorni dalla data della presentazione della relativa fattura all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione. Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste dalle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ li _____

L'Incaricato

PER L'AMMINISTRAZIONE
